

Contratti in genere - simulazione (nozione) - interposizione di persona - fittizia - compravendita immobiliare - interposizione fittizia di persona - accordo trilatero - necessità - conseguenze in tema di onere della prova - controdedichiarazione intercorsa tra il solo interposto ed il terzo - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018

>>> In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdedichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore controdedichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018